

All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' **ARCEA**
“Cittadella Regionale”- Loc.
Germaneto
88100 CATANZARO

All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' **A.R.T.E.A**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA

All' **Organismo pagatore della
Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
Via Alto Adige, 50
39100 BOLZANO 2

- All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
Via Caprera 8
09123 Cagliari
- Al **Centro Assistenza Agricola
Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Caf Agri**
Via Nizza 154
00198 Roma
- Al **CAA degli Agricoltori**
Via Piave 66
00187 Roma
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee
ed internazionali e dello sviluppo
rurale
- Dir. Gen. delle politiche
internazionali e dell'Unione
europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla **Regione Veneto**

Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e
Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia (VE)

A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

Alla **Leonardo S.p.A**
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA

Alla **EY Advisory S.p.A**
Via Aurora 43,
00187 ROMA

Oggetto: Proroga termini di presentazione delle domande 2022 – modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 34738 del 28 aprile 2022

Il DM 13 maggio 2022 n. 217663 ha modificato i termini di presentazione della domanda unica e delle domande di sostegno e di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, previsti dal DM 28 marzo 2022 n. 141342.

Pertanto, in applicazione del citato DM 13 maggio 2022 n. 217663, i termini previsti dalla circolare AGEA prot. n. 34738 del 28 aprile 2022, per la sola campagna 2022, sono così modificati:

1. Termini di scadenza per la presentazione della domanda unica e della domanda di trasferimento titoli

1.1 Presentazione della domanda unica

- a) domanda iniziale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Reg. (UE) n. 809/2014: **15 giugno 2022;**
- b) domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **30 giugno 2022;**

c) comunicazione di ritiro di domanda di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore competente;**

d) comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **9 giugno 2023**.

Le comunicazioni riguardanti le domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

e) comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende): deve essere presentata non oltre il **9 giugno 2023**.

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

1.2 Presentazione tardiva – domanda unica iniziale

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine del 15 giugno 2022 e, quindi, fino all'**11 luglio 2022** (il termine scade il 10 luglio 2022 ma trattandosi di domenica è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile).

In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, è decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Inoltre, in caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l'attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli, l'importo corrispondente al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto è decurtato per un importo pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La domanda iniziale pervenuta oltre **l'11 luglio 2022 è irricevibile**.

Le scadenze di cui sopra si applicano anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni, qualora siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto.

La documentazione di cui sopra presentata **oltre l'11 luglio 2022 rende irricevibile** la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.

1.3 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell’art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del **30 giugno 2022**, comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo **sino all’11 luglio 2022**; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.

La domanda di modifica pervenuta **oltre il termine dell’11 luglio 2022**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, è **irricevibile**.

1.4 Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte dell’Organismo pagatore competente sono **irricevibili**.

1.5 Modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati dei controlli preliminari

In caso di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 809/2014, le modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati dei controlli preliminari, di cui all’articolo 15, paragrafo 1bis, del Reg. (UE) n. 809/2014, sono comunicate all’Organismo pagatore competente al più tardi nove giorni di calendario dopo la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari

1.6 Domande di trasferimento titoli 2022

In applicazione di quanto previsto dalla circolare AGEA prot. n. 18677 del 16 marzo 2021, il termine ultimo per la presentazione delle domande di trasferimento titoli a valere per la campagna 2022 è **l’11 luglio 2022**. Le domande pervenute oltre la suddetta scadenza sono irricevibili.

Si rammenta che, ferma restando la necessità della detenzione delle superfici da parte dell’agricoltore al 15 maggio 2022, gli atti di trasferimento dei titoli possono essere sottoscritti e registrati fino alla data ultima di presentazione della domanda unica 2022, anche tardiva a norma dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, tenendo presente che, in ogni caso, la presentazione della domanda di **trasferimento deve essere effettuata entro il termine improrogabile dell’11 luglio**

2022. Conseguentemente, atti sottoscritti e/o registrati in data successiva o comunque trasferimenti non caricati a sistema entro la suddetta data dell'11 luglio 2022 possono essere presentati dalle parti interessate per la successiva campagna 2023.

2. Termini di scadenza per l'esecuzione delle istruttorie 2022 relative alle domande di accesso alla riserva nazionale, ai trasferimenti titoli e al requisito di agricoltore in attività

Rimangono fermi i termini previsti dalla circolare AGEA prot. n. 34738 del 28 aprile 2022.

3. Pagamento dell'anticipazione

L'anticipazione 2022 con fondi nazionali è disciplinata dalla circolare AGEA prot. n. 29446 del 6 aprile 2022.

4. Domande di sostegno e di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013

In applicazione di quanto previsto dal DM 13 maggio 2022 n. 217663, il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è fissato al **15 giugno 2022**.

5. Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 96517 del 17 dicembre 2019 a partire dalla campagna 2022 – accesso alla riserva nazionale fattispecie nuovo agricoltore

Con riferimento alla disciplina relativa alle condizioni e alle procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di attribuzione titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "B. Nuovo agricoltore", a parziale modifica di quanto previsto dal paragrafo 6 della circolare AGEA prot. n. 34738 del 28 aprile 2022, il periodo

L'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola si esegue utilizzando i seguenti parametri:

1. Persone fisiche e ditte individuali:

- a. data di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito*

- diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01);*
- b. data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;*
 - c. anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento), di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività agricola quali dichiarazioni vitivinicole, di produzioni olio, ecc.*

Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati, l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.

2. Persone giuridiche:

- a. data di apertura della partita IVA agricola (ATECO 01) anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01).*

è così sostituito, al fine di garantire uniformità dei controlli tra le persone fisiche/ditte individuali e le persone giuridiche:

L'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola, sia per le persone fisiche/ditte individuali che per le persone giuridiche, si esegue utilizzando i seguenti parametri:

- a. data di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01);
- b. data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- c. anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento), di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività agricola quali dichiarazioni vitivinicole, di produzioni olio, ecc.



Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati, l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.

6. Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente circolare, restano ferme le disposizioni previste dalla circolare AGEA prot. n. 34738 del 28 aprile 2022.

PER IL DIRETTORE

F.to (Dr. Rocco Giannini)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005